

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1114/2014 DELLA COMMISSIONE

del 21 ottobre 2014

recante modifica del regolamento (CE) n. 2075/2005 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di *Trichine* nelle carni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

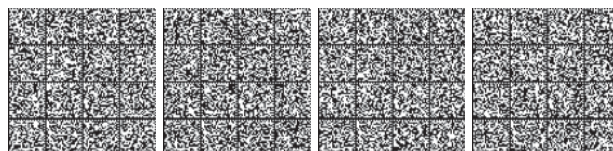
LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 18, punti da 8 a 11,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2075/2005 della Commissione ⁽²⁾ definisce le norme per il campionamento delle carcasse di specie a rischio di contaminazione da *Trichine* e per la determinazione della qualifica di aziende e comparti nonché le condizioni di importazione di carni nell'Unione. Prevede inoltre metodi di riferimento e metodi equivalenti per la rilevazione della presenza di *Trichine* nei campioni prelevati dalle carcasse.
- (2) Il regolamento (CE) n. 2075/2005 consente il sezionamento di carcasse di suini domestici, a determinate condizioni, in attesa dei risultati dell'esame per la rilevazione della presenza di *Trichine*. Per facilitare la gestione dei locali di sezionamento, tale autorizzazione dovrebbe essere presa in considerazione alle medesime condizioni anche per gli equidi.
- (3) Il regolamento (UE) n. 216/2014 della Commissione ⁽³⁾ ha modificato alcune deroghe previste dal regolamento (CE) n. 2075/2005 per il campionamento di suini domestici ai fini della rilevazione della presenza di *Trichine*. Il regolamento (UE) n. 216/2014 ha modificato inoltre le condizioni che gli operatori del settore alimentare sono tenuti a rispettare per ottenere il riconoscimento ufficiale di aziende che applicano condizioni di stabulazione controllata. Una delle condizioni è che l'operatore può introdurre nuovi animali nell'azienda solamente nel caso in cui provengano da aziende anch'esse ufficialmente riconosciute per l'applicazione di condizioni di stabulazione controllata. È opportuno chiarire le condizioni che si applicano nel caso del trasferimento di suini domestici, diversi da quelli destinati direttamente alla macellazione, da un'azienda a un'altra attraverso i centri di raccolta. Dovrebbero inoltre essere adattati a tali prescrizioni modificate i pertinenti certificati per gli scambi all'interno dell'Unione e le importazioni.
- (4) Le informazioni sul riconoscimento ufficiale dell'azienda di origine per l'applicazione di condizioni di stabulazione controllata dovrebbero essere incluse da un veterinario ufficiale nei certificati di polizia sanitaria previsti dalla direttiva 64/432/CEE del Consiglio ⁽⁴⁾ per quanto riguarda gli scambi di animali della specie suina all'interno dell'Unione e dal regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione ⁽⁵⁾ per quanto riguarda le importazioni nell'Unione di suini domestici da paesi terzi, al fine di consentire agli Stati membri di applicare l'appropriato regime di analisi per la rilevazione della presenza di *Trichine* al momento della macellazione e di non compromettere la qualifica dell'azienda di destinazione di suini destinati all'allevamento o alla produzione.
- (5) Al fine di garantire la corretta applicazione del regolamento (CE) n. 2075/2005, i paesi terzi che esportano suini domestici o le loro carni dovrebbero figurare negli elenchi dei pertinenti atti sulle condizioni di importazione se applicano le deroghe in materia di campionamento di suini domestici ai fini della rilevazione della presenza di *Trichine* e se le aziende o i comparti sono ufficialmente riconosciuti per l'applicazione di condizioni di stabulazione controllata.

⁽¹⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 2075/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di *Trichine* nelle carni (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 60).⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 216/2014 della Commissione, del 7 marzo 2014, recante modifica del regolamento (CE) n. 2075/2005 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di *Trichine* nelle carni (GU L 69 dell'8.3.2014, pag. 85).⁽⁴⁾ Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977).⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1).

- (6) L'attestato sanitario dell'esame destinato a individuare la presenza di *Trichine* dovrebbe essere incluso nei certificati veterinari che accompagnano le carni fresche conformemente al regolamento (UE) n. 206/2010, le preparazioni di carni conformemente alla decisione 2000/572/CE della Commissione ⁽¹⁾ e i prodotti a base di carne conformemente alla decisione 2007/777/CE della Commissione ⁽²⁾.
- (7) Il laboratorio di riferimento dell'UE per i parassiti ha raccomandato di chiarire il testo del regolamento (CE) n. 2075/2005 in merito alla procedura di alcuni metodi equivalenti di rilevazione della presenza di *Trichine*. Inoltre il laboratorio di riferimento dell'UE ha convalidato un nuovo metodo (Kit PrioCHECK® Trichinella AAD) per l'individuazione della presenza di *Trichine* nelle carni di suini domestici. Detto metodo dovrebbe pertanto essere autorizzato per le prove per questa specie.
- (8) È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2075/2005.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2075/2005 è così modificato:

- 1) L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Campionamento delle carcasse

1. Si prelevano campioni dalle carcasse di suini domestici, nei mattatoi, nell'ambito degli esami post mortem secondo le modalità descritte qui di seguito:

- a) ogni anno sono sottoposte ad esame per accertare la presenza di *Trichine* tutte le carcasse di scrofe riproduttrici e verri riproduttori o almeno il 10 % delle carcasse di animali destinati alla macellazione provenienti da ciascuna azienda ufficialmente riconosciuta per l'applicazione delle condizioni di stabulazione controllata;
- b) sono sottoposte ad esame sistematico per accertare la presenza di *Trichine* tutte le carcasse provenienti da aziende non ufficialmente riconosciute per l'applicazione di condizioni di stabulazione controllata.

Al fine di individuare la presenza di *Trichine*, in un laboratorio designato dall'autorità competente viene prelevato un campione da ciascuna carcassa, utilizzando uno dei seguenti metodi:

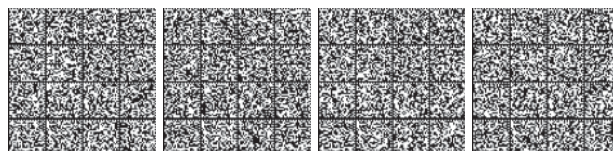
- a) metodo di rilevamento di riferimento di cui all'allegato I, capitolo I; o
- b) metodo di individuazione equivalente di cui all'allegato I, capitolo II.

2. Le carcasse di equidi, cinghiali e altre specie animali d'allevamento o selvatiche a rischio di contaminazione da *Trichine* sono sottoposte sistematicamente a campionamento nei mattatoi o negli stabilimenti di trattamento della selvaggina, nell'ambito dell'esame post mortem.

Viene prelevato un campione da ciascuna carcassa e viene esaminato conformemente a quanto disposto negli allegati I e III, in un laboratorio designato dall'autorità competente.

⁽¹⁾ Decisione 2000/572/CE della Commissione, dell'8 settembre 2000, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'importazione di preparazioni di carni in provenienza dai paesi terzi nella Comunità (GU L 240 del 23.9.2000, pag. 19).

⁽²⁾ Decisione 2007/777/CE della Commissione, del 29 novembre 2007, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano e abroga la decisione 2005/432/CE (GU L 312 del 30.11.2007, pag. 49).



3. In attesa dei risultati dell'esame per la rilevazione della presenza di *Trichine*, e purché la piena tracciabilità sia garantita dall'operatore del settore alimentare, le carcasse di suini domestici e di equidi possono essere sezionate in sei parti al massimo, nel mattatoio o in un laboratorio di sezionamento situato negli stessi locali.

In deroga a quanto indicato nel primo comma e previa approvazione dell'autorità competente, le carcasse in questione possono essere sezionate in un laboratorio di sezionamento annesso o distinto dal mattatoio, a condizione che:

- a) la procedura sia seguita sotto il controllo dell'autorità competente;
 - b) la carcassa o le parti di carcassa siano destinate a un unico laboratorio di sezionamento;
 - c) il laboratorio di sezionamento si trovi nel territorio dello Stato membro;
 - d) in caso di risultati positivi tutte le parti siano dichiarate inadatte al consumo umano.»
- 2) L'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Articolo 13

Condizioni sanitarie per l'importazione

1. Le carni contenenti muscolatura striata di specie animali che possono essere portatrici di *Trichine* possono essere importate nell'Unione soltanto se, prima dell'esportazione, sono state sottoposte all'esame per l'individuazione della presenza di *Trichine* conformemente a norme equivalenti a quelle degli articoli 2 e 3 nel paese terzo in cui gli animali sono stati macellati.

2. Un paese terzo può applicare le deroghe di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, soltanto se ha informato la Commissione circa l'applicazione di tali deroghe e se figura nell'elenco a tal fine previsto:

- i) nell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 per le importazioni di animali vivi della specie suina domestica; o
 - ii) nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 per le importazioni di carni fresche di suini domestici;
 - iii) nell'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE per le importazioni di prodotti a base di carne ottenuti esclusivamente da carni o prodotti a base di carne di suini domestici.»
- 3) L'articolo 15 è sostituito dal seguente:

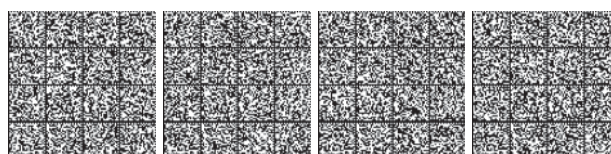
«Articolo 15

Documenti

1. Nel certificato sanitario per gli scambi all'interno dell'Unione di animali vivi della specie suina domestica conforme al modello 2 dell'allegato F della direttiva 64/432/CEE, il veterinario ufficiale inserisce le informazioni sul riconoscimento ufficiale dell'azienda di origine per l'applicazione di condizioni di stabulazione controllata, come stabilito all'articolo 8 del presente regolamento.

2. Nel certificato sanitario per le importazioni nell'Unione di suini domestici conforme ai modelli POR-X e POR-Y dell'allegato I, parte 2, del regolamento (UE) n. 206/2010, il veterinario ufficiale inserisce le informazioni sul riconoscimento ufficiale da parte dell'autorità competente di un paese terzo dell'azienda di origine per l'applicazione di condizioni di stabulazione controllata equivalenti a quelle stabilite nell'allegato IV del presente regolamento.

3. Il certificato veterinario conforme ai modelli "POR" dell'allegato II, parte 2, del regolamento (UE) n. 206/2010, che accompagna le partite di carni destinate all'importazione nell'Unione da paesi terzi, è corredato dal veterinario ufficiale dell'attestato sanitario dell'esame per l'individuazione della presenza di *Trichine* eseguito in conformità dell'articolo 13 del presente regolamento nel paese terzo di origine delle carni.



4. Il certificato sanitario e di polizia sanitaria, il cui modello figura nell'allegato II della decisione 2000/572/CE, che accompagna le partite di preparazioni di carni destinate all'importazione nell'Unione da paesi terzi, è corredato dal veterinario ufficiale dell'attestato sanitario dell'esame per l'individuazione della presenza di *Trichine* eseguito in conformità dell'articolo 13 del presente regolamento nel paese terzo di origine delle carni.

5. Il certificato sanitario e di polizia sanitaria, il cui modello è riportato nell'allegato III della decisione 2007/777/CE, che accompagna le partite di taluni prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati all'importazione nell'Unione da paesi terzi, è corredato dal veterinario ufficiale dell'attestato sanitario dell'esame per l'individuazione della presenza di *Trichine* effettuato in conformità dell'articolo 13 del presente regolamento nel paese terzo di origine delle carni.»

4) All'allegato I, capitolo I, punto 3, il punto IV è sostituito dal seguente:

«IV. Procedure di pulizia e decontaminazione applicate a seguito di un risultato positivo o incerto

Nel caso in cui la prova di un campione aggregato o individuale dia un esito positivo o incerto, tutto il materiale a contatto con le carni (vaschetta e lama del miscelatore, becher, barretta per rimescolare, sensore di temperatura, imbuto di filtraggio conico, setaccio e pinze) deve essere accuratamente decontaminato mediante lavaggio in acqua calda (65 °C-90 °C). Si raccomanda di risciacquare accuratamente ogni elemento per rimuoverne il detergente eventualmente utilizzato durante il lavaggio.»

5) All'allegato I, capitolo II, parte D, punto 3, il punto IV è sostituito dal seguente:

«IV. Procedure di pulizia e decontaminazione applicate a seguito di un risultato positivo o incerto

Nel caso in cui la prova dell'agglutinazione al lattice di un campione aggregato o individuale dia un esito positivo o incerto, tutto il materiale a contatto con le carni (vaschetta e lama del miscelatore, pestello, becher, barretta per rimescolare, sensore di temperatura, imbuto di filtraggio conico, setaccio e pinze) deve essere accuratamente decontaminato mediante immersione per alcuni secondi in acqua calda (65 °C-90 °C). I residui di carne o le larve inattivate che dovessero restare sulla loro superficie possono essere rimossi con una spugna pulita e acqua corrente. Se necessario, è possibile aggiungere alcune gocce di detergente per sgrassare l'attrezzatura. Si raccomanda poi di risciacquare accuratamente ogni elemento per rimuoverne ogni traccia.»

6) All'allegato I, capitolo II, è aggiunta la seguente parte E:

«E. **Test di digestione artificiale per la ricerca in vitro di larve di *Trichinella* spp nei campioni di carne, Kit PrioCHECK® *Trichinella* AAD.**

Tale metodo è considerato equivalente esclusivamente per le analisi sulle carni di suini domestici

Il kit PrioCHECK® *Trichinella* AAD è utilizzato attenendosi alle istruzioni contenute nel relativo manuale d'uso, servendosi di imbusti separatori (Lenz NS 29/32) e di una provetta di vetro da 80 ml.»

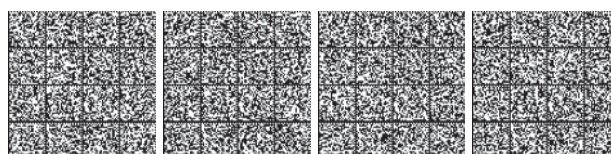
7) All'allegato IV, capitolo I, parte A, le lettere da g) a j) sono sostituite dalle seguenti:

«g) l'operatore deve garantire che i suini domestici siano identificati in modo che per ciascuno di essi sia possibile la tracciabilità fino all'azienda;

h) l'operatore deve garantire che siano introdotti nell'azienda soltanto suini domestici originari e provenienti da aziende ufficialmente riconosciute per l'applicazione di condizioni di stabulazione controllata;

i) nessun suino domestico ha accesso a strutture esterne a meno che l'operatore non sia in grado di dimostrare all'autorità competente, in base ad un'analisi dei rischi, che il periodo, le strutture e le condizioni dell'accesso all'esterno non costituiscono un pericolo di introduzione di *Trichine* nell'azienda stessa;

j) nessuno dei suini da allevamento e da produzione, secondo la definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 64/432/CEE, è stato scaricato dopo aver lasciato l'azienda d'origine in un centro di raccolta quale definito all'articolo 2, paragrafo 2, lettera o), della direttiva 64/432/CEE, salvo che il centro di raccolta non soddisfi i requisiti di cui alle lettere da a) a i) della presente parte e tutti i suini domestici raggruppati per partite presso il centro di raccolta siano originari e provengano da aziende ufficialmente riconosciute per l'applicazione di condizioni di stabulazione controllata o da comparti ufficialmente riconosciuti.»



Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

14CE1688

